



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°435 del 24/05/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 16 maggio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA,
LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VALERIO MARCO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.40, COMMA 1 LETT. C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NORMA TRASFUSA NELL'ART.39, COMMA 1 LETT. F DEL PREDETTO REGOLAMENTO IN DATA 13/06/2018 ED A CARICO DEL SIG. MARCO FIORINI, ALL'EPOCA DEI FATTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA

Il Procuratore Federale Interregionale, a seguito di una nota trasmessa dal Presidente dell'A.I.A.C./Lazio, alla Procura Federale, in cui segnalava tra "gli allenatori abusivi" (senza abilitazione) il nominativo del Sig. Marco Valerio, la Procura stessa procedeva ad effettuare le opportune indagini.

La Procura, ritenuto che dall'esame dell'attività istruttoria, appaiono emergere comportamenti violativi della normativa federale posti in essere:

dal sig. Marco Valerio, per aver nel corso della stagione sportiva 2017/2018 svolto di fatto l'attività di allenatore in favore della squadra Castilverde Calcio ARL, partecipante al Torneo Giovanissimi Provinciali Fascia "B", pur non essendo abilitato e privo di qualifica, in quanto non iscritto ad alcun Albo nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C.

dal sig. Maurizio Fiorini, Rappresentante legale della Società, per aver consentito o comunque non impedito al sig. Valerio di svolgere l'attività di allenatore, in quanto sprovvisto della qualifica relativa, non risultando iscritto all'Albo dei Tecnici del Settore Tecnico Federale.

Sono stati ascoltati dalla Procura i soggetti di cui sopra; il Presidente Fiorini precisa di aver allestito n°2 squadre per la categoria Giovanissimi Provinciali Fascia "B" maschile, una squadra "A" partecipante al Campionato con classifica, ed una squadra "B", affidata al sig. Marco Valerio, tesserato nella stagione sportiva 2017/2018, quale dirigente accompagnatore ufficiale per la società.

Segnala il Presidente, che il Valerio ha presentato domanda di partecipazione al Corso Allenatori, non rientrando tra gli ammessi al corso.

Il Direttore sportivo, a questo punto ha avvisato il Presidente di aver chiesto agli Organi Competenti una deroga perché il Valerio potesse allenare per la squadra Giovanissimi Fascia "B".

Sempre il Fiorini dichiara di non essere a conoscenza del seguito di tale istanza.

Anche il Valerio, nel corso della sua audizione, ha confermato di essere a conoscenza della iniziativa del Direttore sportivo, ma di non poter precisare nulla di più.

Considerato tutto ciò, la Procura comunque ha ritenuto di deferire i due soggetti in argomento al Tribunale Federale Territoriale, per le violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto.

All'udienza del 16.5.2019, erano presenti la Procura Federale, in persona dell'Avv. Francesco Bevivino, nonché personalmente il deferito Marco Valerio, mentre nessuno compariva per il sig. Maurizio Fiorini e per la SSDarl Castelveverde Calcio Arl.

Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l'effetto che Marco Valerio e Maurizio Fiorini fossero sanzionati con l'inibizione per mesi 3 ciascuno e la SSDarl Castelveverde Calcio Arl con l'ammenda di € 600,00.

Il sig. Valerio deduceva di aver considerato i ragazzi come esordienti e di aver più volte provato a conseguire il patentino di allenatore, senza riuscirvi.

Questo Tribunale Federale osserva che risulta chiaramente come il sig. Valerio abbia svolto attività di allenatore di fatto della squadra della SSDarl Castelveverde Calcio Arl partecipante al campionato Giovanissimi Provinciali Fascia B 2005 per la stagione sportiva 2017/2018, senza essere iscritto ad alcun albo o nei ruoli del settore tecnico.

Tuttavia, tale evenienza fattuale non integra alcuna violazione regolamentare.

A ben vedere, infatti, l'art. 40, comma 1, lettera Ec del Regolamento Settore Tecnico ratione temporis applicabile stabilisce che "in ogni caso, la conduzione tecnica delle squadre giovanili delle società deve essere affidata, in linea di principio, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico". Dal tenore letterale della norma citata e in particolare dall'inciso "in linea di principio", emerge chiaramente il carattere non precettivo, ma meramente programmatico ed ottativo della stessa.

Tale assenza di cogenza risulta confermata dalla novella del C.U. FIGC del 13.6.18 che ha sostituito la norma in esame con l'art. 39, comma 1, lettera Fd del RST.

La nuova disposizione prevede che "la conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico", ma tuttavia essa entrerà in vigore, per i Giovanissimi provinciali, solo dalla stagione sportiva 2019/2020, come da norma transitoria del citato C.U..

L'obbligo di abilitazione per condurre una squadra di Giovanissimi provinciali, quindi, a tutt'oggi non sussiste, in ciò confermando il carattere non precettivo della norma applicabile nel caso concreto.

Non è, dunque, configurabile alcun illecito disciplinare in capo al sig. Marco Valerio né alla società SSDarl Castelveverde Calcio Arl e al suo presidente Maurizio Fiorini per le condotte da loro tenute.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, relativamente al deferimento in epigrafe

DELIBERA

Di prosciogliere i sigg. Marco Valerio e Maurizio Fiorini nonché la società SSDarl Castilverde Calcio Arl dai fatti loro ascritti.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 23 maggio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO

Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
GIAMPAOLO PINTO

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MICHELETTI MARIO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SABOTINO PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART.22, COMMA 2 DEL C.G.S. ED A CARICO DEL SIG. BOVE GIUSEPPE, PER LE STESSA VIOLAZIONI DI CUI SOPRA E DELL'ART.61 DELLE NOIF, A CARICO DEL CALCIATORE PALOMBO DANIELE, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART.22, COMMA 2 E 6 DEL C.G.S.

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi alla segnalazione del Giudice Sportivo del C. R. Lazio, inoltrata alla Procura Federale relativamente alla gara Sabotino/Polisportiva Bassiano del 7/10/2018, in cui accertava che la Società Sabotino schierava in posizione irregolare il calciatore Palombo Daniele, in quanto squalificato per una gara per recidività in ammonizione con il C. U. n.431 del 24/05/2018.

La Procura, esperiti gli opportuni accertamenti, rilevava la fondatezza di quanto asserito dal Giudice Sportivo del C. R. Lazio, in quanto il calciatore in riferimento squalificato per una gara nell'ultima giornata di Campionato, avrebbe dovuto scontarla nella prima gara ufficiale della nuova Stagione sportiva 2018/2019, Sa.Ma.Gor./Sabotino del 30/09/2018, a cui invece partecipava senza averne titolo.

Il Giudice Sportivo, di conseguenza lo sanzionava con una ulteriore giornata di squalifica, che avrebbe dovuto scontare nella gara Sabotino/Polisportiva Bassiano del 7/11/2018, a cui lo stesso partecipava illegittimamente.

Accertato tutto ciò, la Procura rilevava i comportamenti posti in essere dai soggetti indicati in epigrafe:

Micheletti Mario, Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Sabotino, per violazione delle norme regolamentari di cui all'oggetto, per aver consentito l'utilizzo del calciatore Palombo Daniele, pur sapendolo in posizione irregolare, nelle gare del 30 settembre 2018 e del 7 ottobre 2018.

Bove Giuseppe, Dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Sabotino, per aver sottoscritto la distinta di gara in cui affermava la regolarità di partecipazione di tutti i calciatori alle gare sopra indicate.

Palombo Daniele, calciatore tesserato per la società A.S.D. Sabotino, per violazione delle norme regolamentari che non consentono la partecipazione a gare di giocatori squalificati.

Considerato tutto ciò, la Procura Federale, ritenendo i soggetti in questione responsabili delle violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in titolo, ha ritenuto di deferirli a questo Tribunale Federale Territoriale.

Alla riunione indetta per il giorno 23 maggio 2019, era presente per la Procura Federale l'Avv. Alessandro Avagliano, mentre nessuno si presentava per i deferiti, né pervenivano memorie difensive.

La Procura Federale, insisteva nell'atto di deferimento e, per l'effetto, chiedeva le seguenti sanzioni:

- Micheletti Mario, Presidente della Società A.S.D. Sabotino, l'inibizione di n°60 giorni;
- Bove Giuseppe, Dirigente della Società A.S.D. Sabotino, l'inibizione di n°30 giorni;
- Palombo Daniele, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Sabotino, la squalifica per 1 gara;
- A.S.D. Sabotino, l'ammenda di Euro 150,00 e la penalizzazione di n°1 punto in classifica, da scontare nella attuale Stagione sportiva 2018/2019.

Questo Tribunale, valutate con particolare attenzione le situazioni verificatesi, ritiene le proposte di sanzione avanzate dalla Procura Federale congrue rispetto ai fatti accaduti ed alle responsabilità ascritte ai tesserati indicati in epigrafe.

Detto ciò, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Micheletti Mario, Presidente della Società A.S.D. Sabotino, l'inibizione di n°60 giorni;
- Bove Giuseppe, Dirigente della Società A.S.D. Sabotino, l'inibizione di n°30 giorni;
- Palombo Daniele, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Sabotino, la squalifica per 1 gara;
- A.S.D. Sabotino, l'ammenda di Euro 150,00 e la penalizzazione di n°1 punto in classifica, da scontare nella attuale Stagione sportiva 2018/2019.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABIO GENNARO, ALL'EPOCA DEI FATTI, ASSOCIATO A.I.A. DELLA SEZ. DI LATINA, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.40, COMMI 1 E 3 LETT.H DEL VIGENTE REGOLAMENTO A.I.A.

Il Procuratore Federale Interregionale;

Visti gli atti del procedimento disciplinare avente per oggetto "accertamenti in merito alla esatta determinazione del risultato della gara Polisportiva Supino/Polisportiva Tecchiena del 13/04/2018, valevole per il Campionato di Serie D di Calcio a 5, terminato con il punteggio di 4 a 4, in quanto il risultato, secondo la segnalazione delle rispettive società, risulterebbe erroneamente indicato dall'arbitro nel referto di gara".

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata al soggetto interessato, e preso atto che questi, successivamente, faceva pervenire una propria memoria difensiva la quale, però, non conteneva elementi idonei a poter supportare una situazione dei fatti in parola diversa rispetto alla realtà di quanto accaduto;

Ritenuto che nel corso del procedimento sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare rilevanza dimostrativa i seguenti sotto riportati:

copia con allegati della nota trasmessa dalla Segreteria del C. R. Lazio;
 verbali delle audizioni rese dai tesserati di entrambe le società;
 verbale di audizione del Sig. Tagliaferri, Delegato provinciale di Frosinone;
 Ritenuto che, in relazione a quanto sopra, è emerso che il direttore ebbe ad annotare sul proprio rapporto il risultato finale dell'incontro in argomento di 4 a 4, in luogo di 4 a 5, quale effettivamente maturato e conseguito sul campo di gioco;
 Ritenuto che la condotta dell'Arbitro, Sig. Fabio Gennaro si appalesi di particolare gravità, contraria ai principi di lealtà sportiva a cui tutti gli associati A.I.A. debbono mantenersi ed evitare, in tal modo, situazioni che possano determinare, come nel caso di specie, un risultato non veritiero rispetto all'andamento della gara.
 Ritenuto, inoltre, che l'Arbitro, in sede di audizione ha rivendicato la bontà del proprio operato, confermando il risultato della gara in 4 a 4, contrariamente a quanto riferito dai tesserati delle due squadre e a quanto riportato dagli Organi di stampa;
 Osservato che se è pur vero che al rapporto arbitrale è attribuito il valore di fonte privilegiata, con la conseguenza di dover riconoscere piena efficacia probatoria a tutto quanto in esso contenuto, il C.O.N.I. Collegio di Garanzia Sportiva Sez. Unite, decisione n.46 del 22/06/2017 ha affermato che ".....la piena efficacia probatoria del rapporto arbitrale può venir meno allorché sussistono differenti elementi di prova atti a contrastare le dichiarazioni dell'arbitro".
 La Procura, affermando tale principio al caso di specie, risulta evidente che le dichiarazioni rese dai diversi tesserati ascoltati, nel corso dell'attività di indagine, appaiono idonee a confutare quanto emergente dal referto arbitrale che indica il risultato di 4 a 4 anziché di quello effettivo di 4 a 5.
 Ed è per tale motivo che la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Fabio Gennaro, all'epoca dei fatti tesserato A.I.A. della sezione di Latina, per rispondere della violazione regolamentare dell'art.1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art.40, commi 1 e 3 lett.H del vigente regolamento A.I.A..
 Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale è presente per la Procura Federale l'Avv. Alessandro Avagliano, mentre per i deferiti è presente l'Arbitro Fabio Gennaro, assistito dall'Avv. Giovanni Sillitti.
 Preliminarmente la Procura Federale comunica di aver raggiunto l'accordo di patteggiamento con il deferito, Sig. Fabio Gennaro, ritenendo di poter applicare allo stesso i benefici di cui all'art. 23 del C.G.S., e pertanto proponeva di sanzionare in maniera ridotta lo stesso, nel modo seguente:
 - Gennaro Fabio, sanzione iniziale di 90 (novanta) giorni di inibizione, ridotta di 30 (trenta) giorni;
 - Gennaro Fabio, sanzione ridotta finale di 60 (sessanta) giorni di inibizione.
 Questo Tribunale Federale Territoriale, non riscontrando questioni preliminari o pregiudiziali, né avendo obiezioni da fare, ritiene congrua la sanzione proposta dalla Procura e, pertanto

DELIBERA

Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni regolarmente a lui ascritte e, per l'effetto, di comminare la seguente sanzione:
 - Gennaro Fabio, sanzione di 60 (sessanta) giorni di inibizione.
 Si trasmette agli interessati.
 Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Pubblicato in Roma il 24 maggio 2019

IL SEGRETARIO
 Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
 Melchiorre Zarelli